

**ISTITUTO PER LA STORIA DEL
RISORGIMENTO ITALIANO**

Piano Triennale della Trasparenza
e di
Prevenzione della Corruzione 2025-2027

PREMESSA

Il presente documento contiene il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027 (di seguito P.T.P.C.T.), che costituisce il documento programmatico adottato dall'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (di seguito Istituto), in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

Il P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Istituto individua le misure ritenute più idonee per prevenire o ridurre i rischi di corruzione e di illegalità, nell'ottica di promuovere e diffondere i principi e la cultura della legalità, della correttezza e della trasparenza nei diversi livelli decisionali ed operativi coinvolti.

Nel presente P.T.P.C.T. sono ricompresi i provvedimenti volti a garantire la trasparenza, nella considerazione che questa è un elemento essenziale ai fini di una efficace strategia anti corruttiva.

Il P.T.P.C.T. acquista efficacia successivamente all'approvazione da parte del Direttore di questo Istituto, ha una validità triennale ed è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012.

Il presente documento si compone nel modo seguente:

INTRODUZIONE

Fornisce un quadro sintetico dell'Istituto e della normativa di riferimento in materia di Anticorruzione e Trasparenza;

CAPITOLO I

Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, descrive il processo di adozione del Piano, le misure di prevenzione adottate, nonché il programma delle misure adottate;

CAPITOLO II

La trasparenza individua le misure per l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza.

INTRODUZIONE

1. QUADRO SINTETICO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORIMENTO ITALIANO.

1.1 L'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e la sua missione.

L'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (di seguito "Istituto"), con sede in Roma, Piazza Venezia – presso il Complesso del Vittoriano – ha il compito di promuovere e facilitare gli studi sulla storia d'Italia dal periodo preparatorio dell'Unità e dell'Indipendenza, sino al termine della Prima Guerra Mondiale, attraverso le raccolte di documenti, pubblicazioni e cimeli, cure delle edizioni di fonti e di memorie e organizzazione di congressi scientifici.

Per adempiere alle mansioni citate, l'Istituto si avvale dell'attività sia della sede centrale che dei Comitati provinciali (di seguito Comitati). In particolare l'opera dell'Istituto concreta:

- a) con la pubblicazione della rivista Rassegna Storica del Risorgimento e di una collezione scientifica;
- b) con l'attività scientifica e di ricerca del Museo Centrale del Risorgimento di Roma, al Vittoriano, e con la costituzione, il coordinamento e la sorveglianza dei musei locali del Risorgimento;

- c) con l'opera di persuasione verso i privati per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenere il liberale uso agli studiosi, e, ove sia possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole la ricerca;
- d) con lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni di studiosi e con la partecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri Enti;
- e) la cura della formazione e dell'aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie, secondo modalità da concordare in apposite convenzioni stipulate tra l'ISRI e il Ministero dell'istruzione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- f) lo svolgimento, in convenzione con università e con centri di ricerca, di attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nonché attività di formazione e di ricerca post-dottorale, continua, permanente e ricorrente nel proprio campo di attività;
- g) l'istituzione di una Scuola di Storia del Risorgimento.

Le entrate dell'Istituto sono così costituite:

- a) contributo ordinario e straordinario dello Stato;
- b) quote sociali;
- c) vendita di pubblicazioni;
- d) contributi di Enti e di privati;
- e) lasciti e donazioni.

Il patrimonio dell'Istituto è composto: - dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo all'Istituto; - dalle elargizioni degli enti o dei privati; - dai contributi attribuiti dell'Unione Europea, degli enti territoriali o di altri enti pubblici.

1.2. Il sistema di governance dell'Istituto.

Sono organi statutari dell'ISRI il Direttore e il Consiglio direttivo e di consulenza scientifica. In conformità con le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2023, n. 108 concernente Regolamento di modifica al decreto del Presidente 11 novembre 2005, n. 255, recante “, l'ISRI, ai sensi del suddetto articolo 3, è retto da un Direttore e da un Consiglio Direttivo e di consulenza scientifica, nominati dal Ministro della cultura. Gli incarichi sono a titolo gratuito.

In seguito alla dimissioni del Direttore dell'Istituto, Prof. Carmine Pinto, la Dottoressa Anna Maria Buzzi è stata nominata Commissario Straordinario dell'Istituto per la Storia del Risorgimento italiano con decreto del Ministro della cultura 18 marzo 2022 n.110. Con i decreti ministeriali del 13 settembre n. 342 e del 12 dicembre n. 440 l'incarico è stato prorogato sino al 28 febbraio 2023.

Con decreto del Ministro della Cultura n. 95 del 1 marzo 2023, il Prof. Alessandro Campi è stato nominato Commissario Straordinario dell'Istituto. Con decreto del Ministero della cultura n. 62 del 22 febbraio il Prof. Alessandro Campi è stato nominato Direttore dell'Istituto.

Come previsto dalla normativa vigente, l'Organo di Controllo dell'Istituto è il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPITOLO I

1. IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA

TRASPARENZA DELL'ISTITUTO.

1.1 Premessa.

L'Istituto rientra nella categoria Ente pubblico non economico, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 2 del D. Lgs 165/01 che disciplina l'attività di tutte le pubbliche amministrazioni dello Stato, ivi compresi "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali" in riferimento all'art. 2 bis del D. Lgs. N. 33/2013. In tale quadro l'Istituto è tenuto all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione.

1.2 Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Istituto e adozione del Piano.

L'art. 1 co. 7 della Legge n. 190/2012 prevede la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal Piano Nazionale Anticorruzione agli Enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il predetto articolo, come modificato dall'art. 41 del D. lgs. N. 97/2016, prescrive che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito R.P.C.T.) sia individuato, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, e indica le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Le linee guida A.N.A.C. n. 8/2015 hanno precisato, al riguardo, che nell'ipotesi in cui l'ente sia privo di dirigenti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Nel caso specifico, atteso che presso l'Istituto non sono previste figure dirigenziali, il Commissario Straordinario, all'epoca in carica, con prot. n. 1494/2020 del 16/07/2020 ha nominato quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Vice Direttore del Museo Centrale del Risorgimento, nella persona del Dott. Marco Pizzo. La nomina è stata confermata con decreto del Commissario Straordinario dott.ssa Ana Maria Buzzi del 9 maggio 2022 prot. 1077/2022 e successivamente con decreto del Direttore Prof. Alessandro Campi prot. 1044 del 9 aprile 2024. .

La durata dell'incarico del RPCT è di tre anni.

La nomina del R.P.C.T. è pubblicata sul sito internet dell'Istituto. Come previsto dal quadro normativo vigente, in data 16/07/2020 è stata effettuata la registrazione del R.P.C.T. sul portale dell'ANAC.

1.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'art. 1 co. 7 della Legge 190/2012, come modificato dall'art. 41 del D. Lgs. 97/2016, prevede la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per tutte le pubbliche amministrazioni.

Come anticipato, il D. Lgs. 97/2016 ha espressamente unificato il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione con quello del Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità, prevedendo che sia nominato un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito R.P.C.T.) con l'obiettivo di programmare e integrare in modo sempre più incisivo e sinergico la materia dell'anticorruzione con quella della trasparenza.

A livello nazionale, la Legge 190/2012 (art. 1 commi 7, 10, 12, 3 e 14) ha attribuito specifiche funzioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che all'interno di enti come l'Istituto possono così essere riassunti: Elaborare la proposta di piano di prevenzione della corruzione, che deve essere adottato dall'organo amministrativo; definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità allo scopo; proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni, di

mutamenti, dell'organizzazione o di rilevanti modifiche normative/regolatorie; promuovere la mobilità interna degli incarichi negli uffici nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;

curare il rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. N. 39/2015; informare l'autorità giudiziaria su fatti, eventi, circostanze che possano essere di rilievo penale;

informare la Corte dei Conti su eventi, fatti, circostanze che possano essere di rilievo ai fini della responsabilità per danno erariale;

predisporre la relazione triennale di rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione, con il rendiconto sulle attività svolte, l'efficacia di misure di prevenzione implementate ed ogni altro fatto rilevante. La relazione sarà inviata anche all'ANAC e pubblicata sul sito dell'Istituto.

Il RPCT svolge i compiti per legge previsti e, per l'adempimento degli stessi, può in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;

- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;

- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

In virtù delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016, ai compiti del RPCT si aggiungono quindi anche le seguenti attività: promuovere la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Istituto; vigilare sul regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge nei termini previsti dalla legge stessa; svolgere stabilmente il controllo sull'adempimento da parte dell'Istituto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico; segnalare, in conformità all'art. 43 del D. Lgs. N. 33/2013 e in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, al Consiglio di Presidenza dell'Istituto.

Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e in particolare quelle dell'OIV. Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà all'OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza.

Dall'altro lato, si prevede che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare nel sito web dell'amministrazione, venga trasmessa oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione anche all'OIV.

Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), l'ANAC ha adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o riceva segnalazioni su casi di presunta corruzione.

A fronte dei compiti attribuiti, la Legge n. 190/2012 prevede, infine, delle precise responsabilità in capo al RPCT in caso di inadempimento, di seguito riportate:

- responsabilità dirigenziale per mancata predisposizione del Piano di Prevenzione della corruzione e di mancata adozione delle misure di selezione e formazione dei dipendenti (art. 1 co. 8 Legge n. 190/2012);

-responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa, qualora qualunque persona che presti le sue opere presso l'Istituto sia stata condannata un reato per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato. La responsabilità del RPCT è comunque esclusa qualora questi possa provare di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di prevenzione della corruzione e di averne osservato le prescrizioni oltre che di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano stesso (art. 1 co. 12 Legge n. 190/2012);

- responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 165/2001 che si configura nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano da parte di qualsiasi persona operante all'interno dell'Istituto (art. 1 co. 14 Legge n. 190/2012).

Gli atti di revoca dell'incarico del RPCT sono motivati e comunicati all'ANAC che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. n. 39/2013.

Il soggetto designato non deve essere stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna né disciplinari e deve aver dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo.

Inoltre, nella scelta occorre tener conto, quale motivo di esclusione, dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati in settori considerati esposti al rischio di corruzione.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e quelle previste dalla legge n. 190/2012, le funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dovranno essere svolte in costante coordinamento con il Collegio dei Revisori dei Conti.

1.4 Gli altri Soggetti coinvolti.

Si identificano, inoltre, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione, che qui di seguito vengono illustrati:

i. L'Organo di Indirizzo politico dell'Ente.

Il suddetto organo coincide di norma con il Direttore dell'Istituto che svolge le funzioni di seguito indicate:

Approva il Piano, le sue eventuali modifiche ed i suoi aggiornamenti, in occasione dell'approvazione dell'aggiornamento del Modello Organizzativo;

Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

Riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal RPCT con il rendiconto delle misure di prevenzione definite;

ii. Tutti i dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo dell'Istituto:

Partecipano al processo di gestione del rischio;

Osservano le misure contenute nel piano;

Segnalano le situazioni di Illecito: segnalano propri casi di conflitto di interesse al responsabile di Struttura Operativa/Funzione.

Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione indicate nel P.T.P.C.T. devono essere rispettate da tutti i dipendenti.

iii. Il Collegio dei Revisori dei Conti: Informa il RPCT in merito ad eventuali circostanze/fatti che reputa possano essere rilevanti anche ai fini del sistema di prevenzione della corruzione;

iv. Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Conformemente al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 20 dicembre 2017 e al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera ANAC n. 831 del 5 agosto 2016), che ha inteso l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, l'Istituto nomina in qualità di RASA, ossia il soggetto incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazione Appaltanti (AUSA) il Dott. Leonardo Lucidi, in qualità di referente amministrativo dell'Istituto.

1.5 Mappatura dei Processi

1.1 Metodologia adottata per la mappatura dei processi

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che, perseguendo uno scopo comune e seguendo specifiche metodologie, nel rispetto di specifici vincoli (norme, regolamenti, ecc), utilizzano risorse per trasformare un input (materiali, informazioni, risorse, ecc...) in un prodotto (output del processo), destinato ad un soggetto interno o esterno all'Amministrazione (utente), aggiungendo valore.

Il processo – il cui concetto è più ampio di quello di procedimento amministrativo - può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, eventualmente anche con il concorso di più Amministrazioni. La mappatura consiste nell'individuazione del processo e delle sue componenti interne, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase, con l'individuazione dell'eventuale interazione con altri processi. La rappresentazione riguarda almeno:

- 1)Input
- 2)Attività e relazioni
- 3)Output
- 4)Punti di decisione ed alternative
- 5)Unità organizzative
- 6)Altri elementi a seconda della finalità della mappatura.

La mappatura consente l'elaborazione del catalogo dei processi e quindi l'individuazione delle aree a rischio entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un lavoro complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'Amministrazione.

Tutti i processi mappati sono collocati nelle seguenti aree generali di rischio:

- A. Acquisizione e gestione del personale;
- B. Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di contributi e sovvenzioni);
- D. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

1.6 La metodologia seguita per la gestione del rischio.

Nella redazione de presente Piano, il processo seguito ai fini di un'efficace strategia di prevenzione della corruzione è rappresentato dalla c.d. "gestione del rischio" che ricomprende, come precisato nel P.N.A., l'insieme delle attività coordinate per guidare e tener sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio.

La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e attività, nonché delle responsabilità ad essi legate.

Tale mappatura costituisce la base per l'analisi del rischio di corruzione: a partire da essa è, infatti, possibile identificare le attività da monitorare attraverso azioni di risk management ed individuare le attribuzioni specifiche di ciascun ufficio in materia, per le aree di rischio individuate dalla normativa e dal PNA.

Le attività dell'Istituto non presentano particolari rischi legati alla corruzione. Il grado di rischio di ciascuna attività è specificato nella tabella di seguito:

SEGRETERIA:

Manifestazioni	livello di rischio basso
Borse di studio	livello di rischio basso
Tirocini formativi	livello di rischio basso
Rapporti con istituzioni	livello di rischio basso
Gestione del personale	livello di rischio basso
Gestione agenda del Direttore	livello di rischio basso
Pubblicazioni	livello di rischio basso
Archivio	livello di rischio basso
Rapporti con i Comitati territoriali	livello di rischio basso

AMMINISTRAZIONE:

Rapporti internazionali	livello di rischio basso
Pagamenti fornitori	livello di rischio basso
Emolumenti al personale	livello di rischio basso
Contabilità finanziaria/bilancio	livello di rischio basso
Gestione vendite e spedizioni	livello di rischio basso
Gestione del patrimonio (contratti Gare, convenzioni)	livello di rischio basso
Concessione/erogazione di contributi	livello di rischio basso

BIBLIOTECA/ARCHIVIO:

Attività di conservazione e	livello di rischio basso
-----------------------------	--------------------------

Catalogazione

Apertura e servizi al pubblico

livello di rischio basso

REDAZIONE:

Rapporti con autori/tipografie

livello di rischio basso

L'approccio utilizzato per stimare l'esposizione dell'Amministrazione ai rischi sarà di tipo misto, partendo da un'impostazione qualitativa, ma cercando di mantenere distinti i fattori autonomamente individuati che complessivamente incidono sul livello di rischio risultante, in termini di probabilità di accadimento e impatto conseguente. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si perviene ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio; il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'evento rischioso.

Per ogni processo emerso dalla mappatura dei processi, i criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto sono stati quelli riportati nella Tabella B.2 seguente:

Discrezionalità del Processo	Il processo è discrezionale?	1 2 3 4 5	Minimo Bassa Media Medio-alta Massima
Complessità del processo	Complessità del processo (dovuto ad esempio alla complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, all'esiguità di disposizioni normative in materia o, al contrario, alla presenza di eccessive norme di difficile applicazione)	1 2 3 4 5	Minimo Bassa Media Medio-alta Massima
Rilevanza esterna	Rilevanza del processo (dovuta, ad esempio: alla rilevanza del vantaggio economico; alla rilevanza del vantaggio – anche non immediato – di carriera per il personale destinatario; al numero dei richiedenti o soggetti interessati al processo rispetto all'esiguità dei destinatari del beneficio o dei posti disponibili)	1 2 3 4 5	Minimo Bassa Media Medio-alta Massima
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) al fine di eludere l'applicazione della vigente normativa	1 2 3 4 5	Minimo Bassa Media Medio-alta Massima

Impatto organizzativo	Numerosità delle unità di personale coinvolte nelle diverse fasi del processo.	1 2 3 4 5	Minimo Bassa Media Medio-alta Massima
Impatto giudiziario	Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni	1 2 3 4 5	Minimo Bassa Media Medio-alta Massima
Impatto mediatico	Risonanza mediatica in caso di episodi di maladministration relativi al processo o a fasi di esso negli ultimi 5 anni.	1 2 3 4 5	Minimo Bassa Media Medio-alta Massima
Impatto disciplinare	Presenza di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione e/o di procedimenti disciplinari attivati da questa Amministrazione in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni.	1 2 3 4 5	Minimo Bassa Media Medio-alta Massima

Ponderazione del rischio

La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali emergeranno i più elevati livelli di rischio andranno ad identificare le aree di rischio più alto, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase di analisi, ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Nel definire le azioni da intraprendere il RPCT terrà conto delle misure già attuate e valuterà come migliorare i controlli già esistenti, in modo da ridefinire e irrobustire le misure di prevenzione già esistenti, prima di introdurre di nuove, che andranno attuate sempre nel rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa, privilegiando quelle che riducono maggiormente il rischio residuo. Per quanto riguarda, invece, la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio determinato nella fase precedente e procedere in ordine via via decrescente, partendo dai processi che presentano un'esposizione più elevata, fino ad arrivare successivamente al trattamento di quelli che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta.

Per una questione di chiarezza espositiva e al fine di evidenziare graficamente gli esiti delle attività di ponderazione, si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi per ciascun processo, come indicato nel

seguinte prospetto:

Intervallo 0-1: rischio nullo

Intervallo 1-6: rischio basso

Intervallo 6-12: rischio medio

Intervallo 12-20: rischio alto

Intervallo 20-25: rischio altissimo

1.7 Trattamento del rischio e adeguamento del Modello organizzativo alla L. 190/2012.

L'ultima fase del processo di gestione del rischio, ossia quella del trattamento del rischio, è consistita nell'identificazione delle misure da implementare per neutralizzare o comunque ridurre quei rischi di fenomeni corruttivi individuati all'esito dell'attività (vds. Sopra) e valutazione del rischio.

Le linee guida ANAC individuano le seguenti misure minime che si devono adottare: Codice di comportamento; Trasparenza; Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali; Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici; Formazione; Tutela del dipendente che segnala illeciti; Rotazione o misure alternative; Monitoraggio.

1.8 Obiettivi strategici.

Il concetto di corruzione da prendere come riferimento per la definizione del presente P.T.P.C.T. ha un'accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II Titolo II Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nello specifico, sulla base delle considerazioni generali che precedono, è necessario: Evidenziare come l'Istituto abbia adottato le misure anticorruzione previste dalla normativa di riferimento; Dare attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente; Prevenire i fenomeni di corruzione in merito ai comportamenti in cui è ravvisabile un abuso del potere/funzione attribuita al personale dell'Istituto preordinato a trarne un vantaggio privato personale.

A tal riguardo, come espressamente previsto dall'art. 1 co. 8 della legge 190/2012 modificata dal D. Lgs. 97/2016 (c.d. Decreto FOIA), il Commissario Straordinario, nell'approvare il presente Piano ritiene che gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza dell'Istituto per l'anno 2022 e per gli anni successivi, consistano nel: Rafforzamento dell'integrazione tra il sistema di controllo ex D. Lgs. 231/2001 e quello ex Legge 190/2012;

Completamento dell'operatività del sistema di controllo ex Legge 190/2012;

Garanzia della tempestiva pubblicazione dei dati per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria e a celere evasione delle eventuali richieste di accesso civico.

L'Istituto provvederà, in quest'ottica, ad individuare i soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati/documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Istituto.

1.9 I contenuti del Piano e le misure anticorruzione.

Il P.T.P.C.T. deve individuare una serie di iniziative ed azioni anticorruzione, aggiornate soprattutto al rispetto alle novità introdotte dalla normativa in riferimento.

Di seguito l'elenco delle misure di prevenzione della corruzione che saranno adottate dall'Istituto:

a) Individuazione e gestione dei rischi di corruzione. Il piano deve individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare i reati di corruzione. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate, in prima istanza quelle elencate dall'art. 1 comma 16 Legge 190/2012 (anticorruzione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; selezione e gestione del personale. L'Istituto ha individuato le aree a maggior rischio di corruzione attraverso una ricognizione delle proprie attività, effettuata con il supporto di tutte le figure coinvolte. Le attività e funzioni dell'Istituto sono da individuarsi nei seguenti processi, identificati come aree comuni e obbligatorie di cui all'art. 1 co. 16 della Legge 190/2012: Processo finalizzato all'acquisizione e alla progressione del personale; Processo finalizzato all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

b) Codice di comportamento.

Il Codice Etico (di seguito Codice) ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici adottati nelle pubbliche amministrazioni. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice possono essere adottate le conseguenti misure disciplinari. Il Codice si rivolge a tutto il personale dell'Istituto.

L'Istituto provvederà a verificare periodicamente che il Codice continui ad essere attuale ed idoneo ai fini della prevenzione della corruzione ed eventualmente ad adeguarlo, attraverso la sua revisione, prendendo a riferimento quanto previsto dal D.P.R. n. 63/2013 e dalle novelle legislative in materia che potrebbero intervenire ed alla luce della delibera n. 177 del 19.02.2020.

c) Misure di disciplina del conflitto di interesse.

L'introduzione nell'ordinamento giuridico di una disciplina del conflitto di interessi dei dipendenti pubblici, si colloca in un percorso di progressiva valorizzazione del principio di imparzialità e trasparenza dell'adozione amministrativa in attuazione dell'art. 97 della Costituzione. L'obbligo di comunicazione dei conflitti di interessi e degli interessi finanziari è previsto, in via generale, per i dipendenti pubblici dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e, specificatamente per il personale con qualifica dirigenziale, dall'art.13 del medesimo testo normativo. In linea generale, la legge prevede che detto obbligo debba essere assolto a momento dell'assegnazione all'ufficio (art. 6 D.P.R. 62/2013). Per tale ragione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del citato D.P.R., i dipendenti all'atto dell'assegnazione a nuovi uffici, devono informare, per iscritto, i rispettivi dirigenti sovraordinati in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Si evidenzia sin d'ora che, in base all'art. 2 comma 3 D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – compresi quelli relativi al conflitto di interessi – si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto, le disposizioni del presente capitolo si applicano anche a questi ultimi soggetti. Si rammenta che la violazione delle norme in materia di conflitto di interessi è fonte di responsabilità disciplinare (art. 16 del DPR

n. 62/2013) ed è causa di illegittimità degli atti adottati all'esito di un procedimento viziato dalla partecipazione di soggetti in situazioni di conflitto di interessi.

Nel Codice etico adottato dall'Istituto è previsto in modo specifico l'obbligo per tutti i dipendenti di dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Nel medesimo Codice è altresì previsto che nell'ipotesi in cui il conflitto d'interessi riguardi un membro dell'Istituto, questi è tenuto ad evidenziarlo all'organo di appartenenza, astenendosi da ogni intervento, votazione o azione atta ad influenzare qualsiasi decisione riguardo l'interesse in esame.

Nell'eventualità che il membro in stato di conflitto di interessi non lo comunichi all'organo di appartenenza spetterà al RPC, una volta rilevata la situazione, informare gli organi di indirizzo e di appartenenza. Per quanto riguarda i dipendenti e i soggetti esterni legati da rapporto di collaborazione alla P.A. è in facoltà del Direttore, per il tramite del Referente amministrativo dell'Istituto, acquisire dai dipendenti non titolari di posizione dirigenziale e dai soggetti esterni legati all'Istituto da rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo, una dichiarazione relativa alla insussistenza di conflitti di interesse, idonei a interferire con la funzione pubblica svolta.

Con riferimento ai soggetti esterni, può porsi l'opportunità di verificare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in relazione a soggetti legati all'Istituto da rapporti di consulenza: in tal caso è in facoltà dell'organo che abbia proceduto al conferimento dell'incarico di consulenza, per il tramite del referente amministrativo dell'Istituto, acquisire dai soggetti esterni la dichiarazione sul conflitto di interessi;

d) Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali.

Nell'ambito delle misure di anticorruzione risulta molto importante la disciplina relativa all'autorizzazione a poter svolgere, da parte dei dipendenti dell'Istituto, attività extra-istituzionali al fine, appunto, di evitare che si verifichino eventi corruttivi. Deve essere prevista una procedura che preveda l'autorizzazione da parte del Direttore dell'Istituto per qualsiasi attività i dipendenti vogliano svolgere al di fuori dell'Istituto ma che influisce sulle mansioni e sulle professionalità riguardante la propria attività all'interno dell'Istituto. Si renderà necessario individuare i criteri oggettivi e predefiniti da applicare per autorizzare i predetti incarichi extraistituzionali ai dipendenti, indipendentemente dal fatto che agli stessi venga riconosciuto un compenso oppure sia svolto dal dipendente a titolo gratuito;

e) Partecipazione a convegni, congressi e seminari.

In materia di partecipazione a convegni, congressi e seminari è necessario applicare i seguenti principi: la partecipazione a convegni o seminari istituzionali, in qualità di relatore, in rappresentanza dell'Istituto, è soggetta all'approvazione del Direttore o, qualora questi lo deleghi, del ViceDirettore, e deve, pertanto, essere preventivamente comunicata in forma scritta (anche via e-mail all'indirizzo di segreteria, ma comunque indirizzata al Direttore o al ViceDirettore) e contenere alcune informazioni minime (es. data e durata dell'evento; oggetto, eventuale compenso previsto, anche sottoforma di rimborso spese; indicazione dell'organizzatore;). La partecipazione a convegni o seminari è ammessa quando costituisca un valore aggiunto per l'Istituto in termini di immagine, prestigio o collaborazione, ed abbia ad oggetto materia di competenza o comunque riconducibili all'attività dell'Istituto. In caso di dubbi il Direttore potrà investire della questione il Consiglio di Direttivo per le relative valutazioni. Degli eventi è data adeguata pubblicità sul sito web istituzionale dell'Istituto; Il costo della partecipazione dei referenti dell'Istituto all'evento, qualora ne ricorrano i presupposti, è sopportato dall'Istituto. Non è, pertanto, consentita l'accettazione di compensi o gettoni di presenza per l'attività di relatore svolta all'interno dell'evento;

La partecipazione a convegni o seminari, in qualità di relatore/moderatore a titolo personale o professionale, che non sia in rappresentanza dell'Istituto, è soggetta a preventiva informativa nei confronti del Direttore, o

del Vicedirettore qualora incaricato dal Direttore. La partecipazione a tali eventi non deve comunque ledere l'immagine e l'imparzialità dell'Istituto.

f) Pantouflage. Un'ulteriore misura anticorruzione obbligatoria è il pantouflage in attuazione delle Linee guida ANAC. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse "non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essere riferiti".

Sono considerati dipendenti anche i soggetti legati alla P.A. da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (A.N.A.C. AG/08/2015/AC).

Gli enti assumono iniziative volte a garantire che, nelle varie forme di selezione del personale e negli interpellati, sia inserita espressamente la condizione ostativa.

In tutti i contratti di assunzione di personale che disporrà di poteri autoritativi o negoziali, dovrà essere inserita una clausola ad hoc che preveda il pantouflage. I soggetti interessati dovranno rendere la dichiarazione di insussistenza della specifica causa ostativa.

Ai fini di una completa attuazione della citata normativa e delle previsioni del Codice il RPCT dell'Istituto provvede, all'atto dell'assunzione, a far sottoscrivere la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e a verificare periodicamente le dichiarazioni predette.

g) Inconferibilità di incarichi di amministratore e di incarichi dirigenziali, ed incompatibilità specifiche per posizioni di amministratore e posizioni dirigenziali.

Deve essere previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1 co. 2 let. l del D. lgs. 39/2013 – e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" – e a coloro che sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per quanto riguarda il tema delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità dei dirigenti, il D. lgs. 39/2013 ha previsto le seguenti situazioni di inconferibilità, in presenza delle quali è vietato assegnare incarichi dirigenziali a:

Soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione, alla luce della delibera n. 1201 del 18.12.2019;

Soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni; Componenti di organi di indirizzo politico.

Le ipotesi di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali riguardano, invece:

Incompatibilità tra incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché lo svolgimento di attività professionale;

Incompatibilità tra incarichi nelle Pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

A differenza delle cause di inconferibilità, che comportano la preclusione dell'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili.

Va precisato, tuttavia, che all'interno dell'Istituto non vi sono figure dirigenziali.

L'Istituto adotterà le misure organizzative necessarie ad assicurare che i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico, chiedendo loro di rilasciare espressa dichiarazione in proposito. In particolare: Negli atti di attribuzione degli incarichi saranno inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento degli incarichi stessi; I soggetti interessati dovranno sottoscrivere, all'atto del conferimento dell'incarico, un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini e nelle condizioni dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 (art. 20 D. Lgs. 39/2013) sulla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013, che verrà pubblicata sul sito internet dell'Istituto; I soggetti interessati renderanno annualmente la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità; Il RPCT potrà effettuare, in qualsiasi momento, una verifica a campione in merito alle dichiarazioni prodotte.

Per quanto concerne gli incarichi già affidati, i singoli soggetti sono formalmente impegnati a comunicare all'Istituto ogni variazione in materia.

Il RPCT ha la responsabilità di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi previste dal medesimo decreto.

Qualora all'esito della verifica risulti la sussistenza di una o più condizioni ostative, il Presidente si astiene da conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 39/2013.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata; ove le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all'Istituto e siano rese palesi nel corso del rapporto, il RPCT è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle pubbliche amministrazioni controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime pubbliche amministrazioni.

h) Rotazione del personale.

Il Piano Nazionale Anticorruzione considera la "rotazione ordinaria" del personale una misura organizzativa generale di prevenzione della corruzione, destinata ad operare nella fase fisiologica della vita dell'Amministrazione, a fine di limitare il consolidarsi di relazioni idonee ad alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. Il rilievo attribuito alla misura della rotazione si basa sul convincimento che l'alternanza nelle funzioni riduca il rischio che il dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi e procedimenti, e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. Quanto alla "rotazione straordinaria" occorre evidenziare che essa rappresenta una misura di carattere successivo, destinata ad operare nella "fase patologica" della vita della P.A., ossia a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Quanto al presupposto di operatività della rotazione straordinaria, deve ritenersi che l'avvio del procedimento penale coincida con un atto processuale con cui è disposto il giudizio ad opera del giudice. All'interno dell'Istituto la rotazione del personale risulta difficilmente praticabile, poiché si tratta di una piccola organizzazione con ruoli definiti e professionalità specifiche che comportano, quindi, l'infungibilità delle stesse, pena il verificarsi di

malfunzionamenti o inefficienze. Si studieranno in seguito eventuali misure alternative volte a rafforzare i presidi di controllo e la compartecipazione e la condivisione tra più persone dello svolgimento dei procedimenti più rischiosi. i)

Tutela del whistleblower

La legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, regola la segnalazione di attività illecite nell’amministrazione pubblica, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza, integra la normativa già esistente per i dipendenti pubblici e introduce nuovi strumenti per i lavoratori del settore privato. La novella legislativa contiene disposizioni volte a precisare che l’identità del whistleblower non deve essere rivelata e, a tale scopo, si deve ricorrere anche a strumenti di crittografia. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 del Codice di procedura penale. Non sono ammesse, tuttavia, segnalazioni anonime. Come strumento di deterrenza contro il rischio di calunnie si prevede che, nel caso si accerti l’infondatezza della segnalazione o la mancanza della buona fede del segnalante, venga attivato un procedimento disciplinare. Le amministrazioni, in particolare, devono aprire uno o più canali che consentano di presentare segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e devono essere da almeno un canale alternativo, idoneo a garantire la riservatezza dell’identità, con modalità informatiche.

Il Whistleblowing è divenuto, con l’approvazione della legge 190/2012, un istituto di prevenzione della corruzione mutuato dall’esperienza dei Paesi anglosassoni. L’ordinamento Italiano ha fatto proprio questo principio, per poter adempiere agli obblighi convenzionali liberamente assunti con altri Stati nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa. Tra tutte le misure questa è, certamente, fra quelle che più richiedono, per una propria efficace applicazione, non solo la messa a punto di aspetti organizzativi e procedurali nuovi, ma anche e soprattutto un cambiamento culturale che produca un atteggiamento positivo e favorevole verso l’istituto. Il RPCT è il fulcro della gestione del processo di whistleblowing all’interno dell’amministrazione. In particolare con riferimento alla tutela del whistleblower l’Istituto ha dato seguito nel 2024 ad attività di formazione generale, a partire dalla normativa nazionale, al fine di diffonderne la conoscenza per assicurare la migliore garanzia di salvaguardia dell’anonimo denunciante. Il Direttore deve adottare misure idonee a garantire la riservatezza dell’identità di chi trasmette informazioni al RPCT, mentre quest’ultimo si impegnerà a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell’Istituto o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede. L’Istituto ha attivato nel 2024 la piattaforma apposita e la procedura di segnalazione dei casi.

j) Formazione.

La centralità della formazione è affermata già nella legge n. 190/2012 (art. 1 co. 5 lett b) co.9 lett.b) co. 11). La formazione infatti riveste nel descritto contesto un ruolo ben definito nelle specifiche finalità da perseguire. Il Presidente si pone l’obiettivo di promuovere, per l’anno 2025 e per quelli a seguire, iniziative formative per i propri dipendenti collegate alla disciplina dell’anticorruzione e della trasparenza. La Legge n. 190/2012 prevede diversi obblighi formativi sul tema dell’etica e della legalità.

k) Il diritto di accesso civico generalizzato.

Il D. lgs. 25 maggio 2016 n. 97, nel modificare il D. lgs. n. 33/2013, ha introdotto nell’ordinamento accesso civico generalizzato, che attribuisce a chiunque il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni dati e documenti dalle stesse detenuti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria in base alla normativa in tema di trasparenza, e già assoggettati all’istituto dell’accesso civico cosiddetto “semplice”

introdotto nel testo originario del D. lgs. n. 33/2013. L'applicazione della nuova norma è stata agevolata in primo luogo dai chiarimenti forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso 26 civico di cui all'art. 5 comma 2 del D. lgs. 33/2013, adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, che hanno raccomandato alle PP.AA. di declinare al proprio interno gli aspetti procedurali connessi all'esercizio del diritto di accesso, anche adottando le soluzioni organizzative all'uopo necessarie. Le linee guida hanno, inoltre, raccomandato alle PP.AA. la realizzazione di un registro degli accessi, nel quale annotare le principali informazioni concernenti i procedimenti di accesso, al fine di agevolare la stessa A.N.A.C. nello svolgimento di future attività di monitoraggio sull'applicazione della legge e di consentire al cittadino di avere contezza dei dati e documenti in relazione ai quali è consentito l'accesso. Anche il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con circolare n. 2/2017, ha contribuito a fornire il proprio apporto esplicativo e le proprie raccomandazioni sull'argomento.

Il registro degli accessi civici, aggiornato alla data della presente relazione, non contiene richieste e provvedimenti, non essendo prevenuta alcuna istanza di accesso civico semplice o generalizzato.

CAPITOLO II

2. LA TRASPARENZA

a. Generalità

A seguito dell'approvazione del D. lgs. n. 97/2016 (c.d. Decreto FOIA) e dell'emanazione delle Linee Guida dell'A.N.A.C., che hanno posto al centro della disciplina della trasparenza gli obblighi di pubblicazione, il principio della trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività della pubblica amministrazione.

Il D.lgs. n. 97/2016 ha cambiato significativamente la disciplina della trasparenza e gli strumenti per garantirla, introducendo rilevanti modifiche nel sistema medesimo, sia per quel che riguarda l'organizzazione, disciplinando in modo dettagliato il ruolo delle figure di controllo quali il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) e l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) sia per i dati da pubblicare. Altra modifica sostanziale introdotta dal D.lgs. n. 97/2016 è il riconoscimento a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, del diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Prima della riforma, l'ordinamento giuridico italiano non prevedeva un vero e proprio diritto all'informazione nei confronti delle Istituzioni. Il D.lgs. 97/2016 ha posto un collegamento stretto fra trasparenza e apertura, fra diritto a conoscere e diritto a riutilizzare, anche per dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto agli obblighi di pubblicazione (art. 3 D.lgs. n. 33/2013), operando in linea con la filosofia di open government. In sintesi, la trasparenza dell'azione amministrativa si conferma, a tutti gli effetti, una misura generale di prevenzione della corruzione.

b. Obblighi di pubblicazione e monitoraggio.

Come già accennato in premessa, tra le più importanti novità si annoverano:

L'abolizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, pertanto le misure di trasparenza devono essere accolte in apposita sezione "Trasparenza" all'interno del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o del documento che contiene le misure integrative di prevenzione della corruzione; L'unificazione, in capo ad un unico soggetto, dei due ruoli di Responsabile della Prevenzione della Corruzione

(RPC) e Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità (RTI) individuando, quindi, la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

c. Accesso Civico

All'interno della trasparenza trova collocazione anche l'istituto dell'Accesso Civico, profondamente modificato dal già citato D.lgs. 97/2016 che ha introdotto il c.d. "accesso civico generalizzato". Mentre nella precedente versione del Decreto di Trasparenza il cittadino poteva richiedere l'accesso a documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione per i quali l'ente o la società risultava inadempiente, attualmente invece in ragione dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013 prevede che "... chiunque ha diritto di accedere ai fatti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ...". Questa disposizione di traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed ha ad oggetto tutti i dati, documenti ed informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ultronei rispetto a quelli per i quali è stato stabilito un obbligo di pubblicazione.

Il Decreto citato ha, inoltre, modificato le modalità e i canali con cui il richiedente può avvalersi dell'accesso civico. La richiesta, infatti, può essere inoltrata solo al RPCT competente per le richieste di accesso civico aventi ad oggetto dati e documenti per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici: All'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; Ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale che, nel caso dell'Istituto, è l'ufficio del RPCT coincidente con il Referente amministrativo.

Il responsabile dell'accesso civico per l'Istituto è il Dott. Leonardo Lucidi, responsabile amministrativo.

Contatti del Responsabile per l'accesso civico, consultabili anche sul sito internet dell'Istituto, Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "altri contenuti- accesso civico": Telefono 066793598; Email istituto@risorgimento.it Indirizzo Piazza Venezia, 00186 Roma.

Il Titolare del potere sostitutivo è colui al quale rivolgersi nel caso in cui il Responsabile per l'accesso civico non risponda alla richiesta presentata, oppure vi risponda in ritardo rispetto al termine di 30 giorni previsto.

Il Titolare del potere sostitutivo è il RPCT.

Il Responsabile per l'accesso civico esamina la richiesta e provvede a fornire una risposta all'utente entro 30 gg. Dalla ricezione della medesima. Nel caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il quale ultimo, verificata la sussistenza dell'obbligo di comunicazione, provvede sostituendosi al referente per l'accesso civico; la richiesta verrà indirizzata al RPCT via mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: pizzo.marco@gmail.com

d. Iniziative per la Trasparenza.

L'Istituto, per il prossimo triennio, ha in programma la realizzazione di iniziative volte a favorire e a garantire la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità, quali ad esempio l'attività di promozione e di diffusione dei contenuti del piano, con particolare riferimento ai dati pubblicati e alle altre attività di formazione. Queste iniziative sono volte a favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati pubblicati e la partecipazione del personale dell'Istituto alla promozione della trasparenza e dell'integrità. Il RPCT deve organizzare corsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, di preferenza in concomitanza con analoghi eventi formativi previsti dal sistema di controllo, che coinvolgono tutto il personale dipendente, dovrà pertanto partecipare personalmente a corsi di aggiornamento professionale in materia di anticorruzione e trasparenza. Il presidio organizzativo interno che garantisce la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e l'aggiornamento degli obblighi di trasparenza, oltre a comprendere le figure sopra citate, include anche il personale.

2.1 Adozione di principi generali di comportamento.

Nell'ottica di prevenzione di comportamenti corruttivi, l'Istituto ha definito un sistema strutturato di principi comportamentali generali e di protocolli specifici che gli organi dell'Istituto, il relativo personale ed i fornitori sono obbligati a rispettare e ad applicare, nell'ambito dei processi operativi e gestionali esposti a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti e ai rischi di corruzione presi in considerazione della Legge n 190/2012.

Tale sistema di regole e controlli riveste valore precettivo inderogabile e fondamentale per tutti i dipendenti e i collaboratori dell'Istituto.

2.2 Flussi finanziari.

L'Istituto si impegna a verificare il rispetto e l'inserimento nei contratti con i fornitori affidatari, di una clausola con cui questi dichiarino di essere informati in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.m. e ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia normativa antimafia" e di obbligarsi a rendere tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto sottoscritto, secondo le previsioni riportate nella predetta normativa.

2.3 Flussi informativi e compiti del RPCT

Il referente amministrativo deve inviare periodicamente flussi informativi al RPCT

2.4 Sistema disciplinare.

L'inosservanza da parte dei destinatari dei principi comportamentali generali e dei protocolli di controllo specifico, e delle misure di anticorruzione previste nel presente Piano, nonché dei regolamenti interni, è passibile di sanzione disciplinare.

Roma, 28 gennaio 2025

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dott. Marco Pizzo

